

# Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita

L'articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, **il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore** (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

- Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza *iure communicatione* rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
- Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza *iure communicatione* è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
- **se l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025**, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. **In questo caso, la competenza dell'accertamento dell'acquisto della**

**cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.**